



Registro atti privati n. 517

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE DI FORNITURA DI SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA

DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (di seguito nominata, per brevità, anche S.U.A.R.), con sede legale in Genova, Via Fieschi n. 15

E

- Dott. Michele Galante, nato a Verona, il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 1977, CF GLNMHL77E15L781N, domiciliato in qualità di Legale Rappresentante presso la sede legale della società ESAMED SRL, Via Paolo Borsellino n. 48, CAP 37067 città di Valeggio sul Mincio (VR), iscritta al Registro delle Imprese REA 413199, Camera di Commercio di Verona P.IVA 04716160231, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), aggiudicataria del lotto n. 2 della gara d'appalto per la fornitura di Sistemi Per La Diagnostica Rapida Dell'infezione Da Sars-Cov-2 occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 12 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi).
Gara n. 8638315, giusta Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 274 del 20/01/2023.

PREMESSO

- a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che S.U.A.R. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all’acquisizione di beni e servizi sanitari;
- b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “*RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE*”, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale;
- c) che in esecuzione di quanto precede, S.U.A.R. ha espletato una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida dell’infezione da Sars-CoV-2 occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria per un periodo di dodici mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori dodici mesi), svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 12/07/2022 e sulla GURI in data 14/07/2022;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dell’Accordo Quadro relativamente al lotto n. 2 Test Rapidi per ricerca Ag SARS CoV 2, e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che, a norma del Capitolato Tecnico Prestazionale e del Disciplinare di Gara, ogni

	singola Amministrazione ha la facoltà di acquisire la fornitura da uno o più	
	aggiudicatari dell'Accordo Quadro, sulla base del c.d. criterio della scelta clinica;	
	f) che, conseguentemente, la presente convenzione viene stipulata sulla base di quanto	
	comunicato dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti alla procedura di gara in	
	merito al fornitore prescelto, al fabbisogno specificamente espresso ed agli OdF nel	
	frattempo già emessi dalle singole Amministrazioni;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
	che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,	
	ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
	sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico prestazionale	
	i)che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	j)che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di	
	gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	k) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	
	degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	n) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti	

del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

o) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

p) che la presente Convenzione viene sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Catalogo dei prodotti (se previsto) sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione

dell'Ordinativo di Fornitura (OdF):

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) NECA – Negozi elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle
convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;

f) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) Punto ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

i) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa). L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito

	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	
	dell’Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve	
	consegnare i prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al	
	perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente	
	atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo www.acquistiliguria.it ,	
	contenente un’area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L’esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi	
	di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti	
	gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in	
	sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	<u>Articolo 4 - Oggetto</u>	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
	modalità di conclusione del contratto di cui all’art. 6, le modalità di esecuzione indicate	
	6	

nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di "Sistemi per la diagnostica rapida dell'infezione da covid-19". Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono

		esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.	
		2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.	
		<u>Articolo 6 - Modalità di conclusione</u>	
		1. Salvo quanto previsto alla lettera i) delle Premesse, in considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi <i>Ordinativi di Fornitura</i> (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA	
		2. L' <i>ordinativo di Fornitura</i> consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).	
		3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le <i>Unità Richiedenti</i> . Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;	
		4. E' fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un <i>OdF</i> , di emettere un nuovo <i>OdF</i> prima dell'esaurimento dell' <i>OdF</i> precedente; l' <i>OdF</i> emesso dalla stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente <i>OdF</i> è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell' <i>OdF</i> ricevuto	
		5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni	

	contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli <i>OdF</i> . In tale ipotesi sarà cura	
	del Fornitore verificare che l' <i>OdF</i> provenga da una delle Amministrazioni Contraenti	
	legittimate all'utilizzo della convenzione.	
	6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un <i>OdF</i> sul presupposto che	
	provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia	
	ricevuto <i>OdF</i> oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà	
	tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell' <i>OdF</i> ,	
	informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. che effettuerà le	
	verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;	
	7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli <i>OdF</i> tramite richieste di consegna	
	(RdC). Le <i>RdC</i> vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti	
	Ordinanti dotati di firma digitale inviano la <i>RdC</i> attraverso posta elettronica certificata	
	(PEC); in alternativa la <i>RdC</i> , firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o	
	raccomandata a/r al Fornitore. Le <i>RdC</i> debbono specificare le quantità dei prodotti	
	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
	I recapiti del Fornitore sono: telefono n. 049 0995400 fax al numero dedicato 049	
	0995499, casella di posta elettronica esamed@pecmail.net.	
	8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli <i>OdF</i> tramite richieste di consegna	
	(RdC). Le <i>RdC</i> vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti	
	Ordinanti dotati di firma digitale inviano la <i>RdC</i> attraverso posta elettronica certificata	
	(PEC); in alternativa la <i>RdC</i> , firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o	
	raccomandata a/r al Fornitore. Le <i>RdC</i> debbono specificare le quantità dei prodotti	
	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
	9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda	
	all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole	

Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle <i>RdC</i> verrà effettuata tramite
NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni
Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle <i>RdC</i>

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di dodici (12) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino all'esaurimento dell'importo massimo contrattuale concesso e indicato in aggiudicazione, tenuto conto degli OdF già emessi dalle singole Amministrazioni utilizzatrici nelle more della stipula della presente convenzione ed evasi dal Fornitore. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione
Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi
unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

	-Lotto 2 nome commerciale del dispositivo "ND COVID-19 AG TEST NDR002";	
	importo minimo della fornitura annuale: € 0,00 importo massimo della fornitura	
	annuale € 933.510,00 iva esclusa	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e	
	della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli	
	allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a	
	perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni	
	contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo,	
	ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto	
	nei confronti delle Amministrazioni contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione	
	e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché	
	dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono	
	compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in	
	base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed	
	invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico	
	il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,	
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	<u>Articolo 8 bis - Revisione dei corrispettivi</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 si applica la revisione dei	
	prezzi nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), DL 27	

gennaio 2022 n. 4, a partire dalla seconda annualità contrattuale, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta, su richiesta del Fornitore, se le variazioni accertate risultano superiori al rispetto al prezzo originario, nei contratti di durata superiore all'anno. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. In tali ipotesi, il RUP della centrale di committenza e il DEC (se nominato) condurranno una specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di variazione dei corrispettivi, acquisendo la relativa documentazione probatoria (es. la dichiarazione di fornitori o subcontraenti corredata dalle fatture pagate per l'acquisto di materiali; dalle bollette per utenze energetiche ecc.), comunque riconoscibile nei limiti sopra indicati. L'opzione di revisione prezzi ad oggi non è quantificabile.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di S.U.A.R, emessa da Generali Italia S.p.A., polizza n. 430051460 di importo di Euro 3.330,00 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento

	dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso	
	emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta	
	espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando	
	quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto	
	di rivalersi direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data	
	dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla completa	
	ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla	
	Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione,	
	verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta	
	dalla S.U.A.R.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere,	
	per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il	
	termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte	

della Stazione Unica.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione Unica hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

5. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

	8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..	
	9. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.	
	10. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni Contraenti che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soqgetti, comunicati con nota acquisita agli atti al n. Prot-2023-0268624 del 13/03/2023.	
	11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.	
	12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	13. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<u>Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore</u>	
	1. Con la stipula del presente atto che S.U.A.R. individua nel Dott. Giorgio Sacco il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Stazione Unica con il Fornitore.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8560, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail giorgio.sacco@regione.liguria.it.	

	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Barbara Cuccato	
	la Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R,	
	nonché di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 049	
	0995400, numero di fax 049 0995499, indirizzo e-mail esamed@esamed.it, indirizzo	
	di posta elettronica certificata esamed@pecmail.net.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	
	nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il	
	Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti	
	Responsabili della fornitura.	
	<u>Articolo 12 – Subappalto</u>	
	1.Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-	
	appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.	
	<u>Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti</u>	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è' fatto assoluto divieto al	
	Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena di nullità	
	delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne	
	comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla S.U.A.R. La S.U.A.R. procederà	
	all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando	
	le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specificata autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini	
	dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate	
	16	

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14. Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

1. La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 19 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Articolo 16 - Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 16 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Articolo 17 Clausola risolutiva espressa

	1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere	
	di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3	
	(tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno	
	3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo	
	"Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	Prestazionale;	
	j) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	vioalzione dell'art. 3 L. n. 136/2010	
	l) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la	
	Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	

	l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei	
	seguenti casi:	
	ab) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui	
	all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo	
	"Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto	
	sia espressamente comminata.	
	Articolo 18– Risoluzione	
	1.Salvo quanto previsto all'art. 16 " <i>Clausola Risolutiva Espressa</i> ", in caso di	

	inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della	
	presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo	
	PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si	
	protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà	
	assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta	
	di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e,	
	conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.	
	2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con	
	il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore,	
	tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora	
	l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici	
	giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione	
	Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per	
	grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del	
	danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente	
	resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.	
	3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della	
	Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole	
	Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La	
	Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla	
	risoluzione sino alla loro scadenza.	
	4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti	
	alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione	
	della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni	
	attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in	

favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell’/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, l'Amministrazione potrà procedere alla decurtazione dei corrispettivi non ancora corrisposti, fino a concorrenza dell'importo totale o parziale della cauzione. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a S.U.A.R. onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.

8. Resta inteso che S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF

9. S.U.A.R. ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 19. – Recesso

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale, in deroga all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, S.U.A.R. e le singole Amministrazioni utilizzatrici potranno recedere dal contratto qualora intervengano a livello regionale trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata legati all'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 o laddove, nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara o fosse previsto l'approvvigionamento centralizzato a livello nazionale dei beni oggetto della fornitura, anche mediante acquisizioni effettuate a qualsiasi titolo dalla Protezione Civile o da Invitalia.

In tali casi al contraente sarà effettuata apposita comunicazione di recesso con un preavviso non inferiore a 7 giorni, senza che questi possa nulla pretendere da S.U.A.R. o dalle singole Amministrazioni utilizzatrici per la mancata fornitura e/o per i costi eventualmente sostenuti.

Al ricorrere delle medesime circostanze la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in luogo del recesso, alla sospensione del contratto in attesa di verificare l'effettivo avvio e la conformità delle forniture altrimenti attivate.

2. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,

	curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
	o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3	
	D.Lgs. n.- 159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle	
	cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R.	
	e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.	
	3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109	
	D.Lgs. n.- 50/2016 .	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a	
	regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente	
	Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.	
	5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non	
	potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno	

	a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del	
	Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le	
	Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso	
	unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio	
	dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata	
	quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.	
	<u>Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</u>	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	
	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della	
	Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni,	
	negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	
	ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	
	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni	
	contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi	
	danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e	
	collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione	

ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica,

	dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità	
	connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del	
	monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con	
	il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
	fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi	
	di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R.	
	o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi	
	designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n.	
	679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti	
	e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.	
	679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate	
	le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
	conoscenza degli interessati;	

	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione	
	g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.	
	<u>Articolo 22- Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.	
	2.L'imposta di bollo sugli originali digitali è assolta da S.U.A.R. mediante modello F24	
	3.Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle	

Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 23 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 24 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

	2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o	
	dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non	
	costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si	
	riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
	operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi	
	continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni	
	del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa	
	espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di	
	cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e	
	patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto	
	con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
	clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e	
	disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7	
	(Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione	
	e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti)	
	art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19 (Recesso) Art. 21	
	(Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 22 (Oneri fiscali e spese	
	contrattuali) Art. 23 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 24 (Foro	
	competente) Art. 25 (Clausola finale).	
	S.U.A.R. REGIONE LIGURIA	
	Dottor Giorgio Sacco	

[illegible]